



IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE MODALITA' E I CRITERI SULLA BASE DEI QUALI EROGARE LE PRESTAZIONI LAVORATIVE E GLI ADEMPIMENTI CONNESSI RESI DAL PERSONALE DOCENTE NELLA MODALITA' A DISTANZA

SCHEDA TECNICA ESPLICATIVA

COSA PREVEDE IL CCNI SULLA DDI	COSA ACCADEVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNI SULLA DDI
<p>Era necessario stabilire regole condivise perché non si replicasse il caos organizzativo che si è verificato durante il primo lockdown dello scorso anno scolastico. Allo stesso tempo, tali regole non dovevano essere eccessivamente rigide per garantire ad ogni scuola il necessario spazio di manovra per adeguare la DDI alle specifiche situazioni di ogni istituto e il rispetto dell'autonomia scolastica.</p> <p>La mancata sottoscrizione del Contratto Integrativo avrebbe significato restare senza regole certe sulla DDI. Per esempio si sarebbe verificato, come a marzo, lo stravolgimento del piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti con riunioni degli OO.CC. non preventivate e non deliberate o il mancato rispetto del diritto alla</p>	<p>Durante il primo <i>lockdown</i> l'assenza di norme specifiche sulla didattica a distanza ha creato grandi difficoltà ai docenti e agli studenti.</p> <p>L'assenza di disposizioni specifiche nel CCNL 2018 non consentiva di chiarire se le norme valevoli per la didattica in presenza potevano essere applicate anche alla DaD.</p> <p>In quella situazione si sono verificate numerose distorsioni: organi collegiali ridotti ai minimi termini, incremento fuori controllo delle attività funzionali all'insegnamento senza alcuna deliberazione, e altro ancora.</p>

<p>disconnessione ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera c8) del CCNL 2016/18, con la conseguente anarchia delle comunicazioni ufficiali che arrivavano anche nei fine settimana e in orario notturno ai docenti. Meglio aver regole certe e giuste che non averne alcuna.</p>	
<p>ART. 1</p> <p>La DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli OO.CC. e dell'autonomia scolastica (Art.1 comma 2)</p>	<p>L'imprevedibilità del primo <i>lockdown</i> ha causato il mancato rispetto delle delibere degli OO.CC. e in alcuni casi è stata addirittura bypassata la competenza del Collegio dei docenti soprattutto in tema di didattica.</p>
<p>ART. 1</p> <p>I docenti in quarantena o isolamento fiduciario devono svolgere la didattica a distanza anche con alunni in presenza laddove sia possibile l'aiuto di docenti in compresenza. (Art.1 comma 3)</p> <p>Essere in quarantena con sorveglianza attiva (QSA) o in isolamento non vuol dire essere automaticamente in malattia certificata, condizione che riguarda solo chi sviluppa una sintomatologia (in questo caso, quella del Covid-19) e che impedisce che la prestazione lavorativa possa avvenire. Chi, invece, si trova in QSA può lavorare a distanza anche se la sua assenza viene</p>	

<p>considerata come equiparata a ricovero ospedaliero, consentendo al lavoratore di non far rientrare tale assenza nel periodo di comporta per malattia (i massimali sono molto ridotti per i docenti precari, specie per i supplenti brevi che possono fruire di appena 30 gg. di assenza per malattia con taglio della retribuzione al 50%) e di non subire alcuna decurtazione stipendiale.</p> <p>La nota di accompagnamento n. 2002 del 09/11/2020 chiarisce che i docenti di sostegno, contitolari della classe, devono prioritariamente occuparsi della didattica inclusiva piuttosto che del controllo generalizzato del gruppo classe.</p>	
<p>ART. 2</p> <p>Ai sensi del D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 (Linee guida sulla DDI) sono previsti i seguenti livelli minimi di attività sincrona: almeno quindici ore settimanali per le classi del primo ciclo (dieci per le classi prime della scuola primaria); almeno venti ore settimanali per le classi della scuola secondaria di secondo grado.</p>	<p>In molte scuole era previsto l'obbligo di prestare l'intero orario settimanale di servizio in modalità sincrona; nelle scuole che avevano previsto una riduzione dell'orario, si imponeva ai docenti il recupero mediante ore di supplenza o la creazione di una "banca ore" da restituire. Tutto, molto spesso, in assenza di specifiche delibere degli OO.CC.</p>
<p>ART. 2</p> <p>Ogni istituzione scolastica può ridurre la durata delle unità</p>	

orarie di lezione, fermo restando la necessità di recuperare la quota di riduzione come previsto dall'art 28 c. 2 del CCNL 2016/18. La nota di accompagnamento n. 2002 del 09/11/2020 ricorda, tuttavia, che in alternativa è sempre possibile per ogni docente prevedere delle pause durante le attività *on line*, esattamente come è prassi fare durante la normale attività didattica in presenza; in questo caso **nessun recupero delle pause è dovuto.**

*Il CCNI sottoscritto **non prevede l'istituzione di una "banca ore"**, voluta, invece, dal Ministero nella sua previsione iniziale, in cui far confluire le ore non lavorate per recuperarle entro la fine dell'anno scolastico in corso.*

ART. 3

Anche in modalità a distanza, **gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività annuale deliberato dal collegio docenti.** È possibile rimodulare il piano annuale delle attività docenti previa delibera del collegio docenti (art. 3 comma 2). Anche nelle attività in DDI e nello svolgimento a distanza delle riunioni degli organi collegiali si applica il **diritto alla disconnessione** (art. 3 comma 3).

Le comunicazioni destinate al personale scolastico, quindi,

Le riunioni collegiali erano all'ordine del giorno, senza tenere minimamente in considerazione il piano approvato nel Collegio Docenti e senza prevedere alcuna delibera di rimodulazione del piano. In numerosi casi le riunioni venivano convocate *ad horas*, con preavviso nullo o quasi.

Il diritto alla disconnessione raramente veniva rispettato. Le informazioni e le comunicazioni viaggiavano seguendo canali di comunicazione ufficiosi e non era contemplato un periodo di riposo e disconnessione. Tutti dovevano essere connessi sempre e comunque.

<p>devono rispettare quanto deciso in tema di diritto alla disconnessione in sede di contrattazione di istituto, sia riguardo ai mezzi di comunicazione da utilizzare, sia riguardo al rispetto dei limiti temporali.</p>	
<p>ART. 4</p> <p>Nell'esercizio della DDI deve essere assicurato il diritto alla riservatezza e alla privacy. È previsto l'obbligo per l'istituzione scolastica di usare piattaforme che garantiscano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.</p> <p>L'intesa firmata dal ministero e dai sindacati firmatari del CCNI impegna l'amministrazione a dotare docenti e studenti di una piattaforma per la didattica digitale accessibile gratuitamente.</p>	<p>Era molto diffuso il timore che le piattaforme per la DaD potessero non essere sicure. Adesso il richiamo alla sicurezza è esplicito e il Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dei dati personali, deve assicurare la sicurezza delle informazioni e dei dati durante lo svolgimento della DDI.</p>
<p>ART. 5</p> <p>Per la rilevazione presenze di alunni e personale docente si deve usare il registro elettronico.</p> <p>Questo aspetto tutela il lavoro dei docenti poiché garantisce l'attestazione di quanto viene svolto sia in modalità sincrona che asincrona e consente di certificare la presenza degli alunni durante le lezioni.</p>	<p>Si ponevano dubbi sull'uso del registro elettronico e sulla validità di tale strumento attestante presenze e attività lavorative.</p>

<p>ART. 6</p> <p>Tutte le attività in DDI devono essere svolte in conformità al Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.).</p>	<p>La sicurezza non era contemplata, si lavorava per tante ore al computer senza prevedere pause per gli alunni e per i docenti. Una volta finite le ore di lezione, si continuava con le riunioni collegiali. Adesso, con il richiamo al rispetto delle norme sulla sicurezza nello svolgimento delle attività a distanza, è necessario prevedere pause frequenti sia durante le lezioni in DDI sia in occasione delle riunioni collegiali in modalità telematica.</p>
<p>ART. 7</p> <p>Obbligo per le istituzioni scolastiche di prevedere dei corsi di formazione sulla DDI per il personale docente.</p>	<p>I docenti hanno dovuto svolgere la DDI senza un minimo di formazione e senza che le norme in vigore imponessero all'amministrazione di formare il personale.</p>
<p>ART. 8</p> <p>Sono garantiti tutti i diritti sindacali dei docenti, compresa la possibilità di partecipare alle assemblee sindacali in videoconferenza.</p>	<p>Non essendo espressamente previsto in precedenza, non sempre i Dirigenti Scolastici accordavano i permessi previsti per il personale per la partecipazione ad assemblee sindacali organizzate in modalità videoconferenza o a distanza.</p>

CRITICHE AL CCNI	RISPOSTE ANIEF
<p>Mancata estensione ai precari della Carta del docente di 500 euro.</p> <p>I docenti TD si pagano la DDI di tasca propria.</p>	<p>Il CCNI non prevede risorse specifiche per finanziare l'estensione della Carta del docente ai docenti a tempo determinato in quanto, per espressa disposizione normativa, l'accordo non doveva prevedere ulteriori oneri per l'Amministrazione.</p> <p>ANIEF si batte nei tribunali e propone emendamenti a ogni veicolo normativo utile per ottenere l'estensione ai docenti a TD (ma anche al personale ATA ed educativo) della Carta del docente sin dalla sua introduzione nel 2015 con la legge 107 "Buona Scuola".</p> <p>L'intesa siglata tra sindacati firmatari del CCNI e Ministero dell'istruzione ha impegnato quest'ultimo a facilitare l'erogazione della DDI ai docenti a TD convogliando tutte le risorse finanziarie disponibili per l'incremento della dotazione di strumentazioni tecnologiche e connettività, oltre naturalmente alla possibilità di prevedere l'estensione della Carta del docente anche ai precari.</p> <p>Infine, la nota n. 2002 del 9 novembre 2020 prevede espressamente che i dirigenti scolastici debbano garantire ai</p>

	docenti che ne abbiano necessità l'assegnazione in comodato d'uso dei dispositivi per la DDI.
L'abitazione è un luogo di lavoro?	<p>Lavorare da casa, in tempo di pandemia, è preferibile proprio per una questione di sicurezza.</p> <p>L'alternativa non può essere il lavoro in presenza a qualunque costo, col rischio di esporre i lavoratori al contagio e le attività in <i>smart working</i>, dunque non svolte materialmente nel luogo di lavoro, sono già state regolamentate.</p>
La sicurezza è assicurata? E gli infortuni sul lavoro?	Abbiamo un Testo Unico completo sulla sicurezza (D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.). Inoltre l'Inail ha emanato la circolare 48/2017 per lo <i>smart working</i> proprio sulla tutela in caso di infortuni sul lavoro, malattie professionali, etc. in caso di lavoro agile.
Durante la DDI il docente lavora di più, perché non ridurre le ore di lavoro?	È Il CCNL vigente che stabilisce gli orari di servizio dei docenti di ogni ordine e grado scolastico. Il CCNI, in quanto integrativo del CCNL, non può che prevedere il rispetto di quanto stabilito dal contratto da cui discende. Tuttavia l'articolazione della didattica e la durata dell'unità oraria possono essere rimodulate (dagli OO.CC. e nel rispetto della libertà di insegnamento). La Didattica Digitale Integrata prevede il bilanciamento delle attività sia in modalità

	<p>sincrona sia asincrona, nonché la necessità di prevedere le opportune pause. L'alternativa era la predisposizione di una "banca ore", in cui far confluire le ore eventualmente non lavorate, che il docente avrebbe dovuto "restituire" svolgendole in presenza entro il termine dell'anno scolastico con la possibilità concreta, dunque, di lavorare, svolgendo attività in presenza anche durante l'estate. Una eventualità che, invece, il CCNI ha scongiurato.</p>
<p>L'esposizione prolungata allo schermo di docenti e alunni come va regolamentata?</p>	<p>Su questo vale quanto previsto dal D.lgs 81/08. Si possono prevedere, inoltre, frequenti pause durante le lezioni, esattamente come previsto nel Testo Unico sulla sicurezza. Ricordiamo, anche, l'importante ruolo della figura dell'RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) che vigila sul rispetto delle norme sulla sicurezza stabilite dal D.lgs 81/08.</p>
<p>Come si garantisce la vigilanza?</p>	<p>Tramite la rilevazione delle presenze con il registro elettronico, come indicato dall'art 5 del CCNI.</p> <p>"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Questo è quel che si intende giuridicamente per <i>obbligo di sorveglianza sui minori</i> che grava sugli</p>

	<p>insegnanti (precettori), che trova il proprio fondamento giuridico nel 2° comma dell'art. 2048 c.c.;</p> <p>È ovvio che le regole sulla vigilanza devono essere interpretate e commisurate al fatto che i docenti si trovano fisicamente distanti dagli studenti durante lo svolgimento della DDI e che la presenza <i>online</i> degli alunni è ben diversa dalla presenza fisica in aula. Va ricordato, comunque che il tema non è di competenza contrattuale (infatti nessun CCNL parla di vigilanza) in quanto la materia va trattata legislativamente.</p>
<p>Chi ci garantisce che la DDI non divenga strutturale anche dopo l'emergenza sanitaria?</p> <p>In Italia non c'è nulla di più definitivo di quello che inizia come provvisorio.</p>	<p>Il CCNI riporta chiaramente sia nel titolo che nella prima frase dell'ART. 1 che la DDI va applicata <i>“Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19”</i>.</p> <p>La DDI è, dunque, espressamente ed esplicitamente “didattica di emergenza” da utilizzare solo fino al perdurare dello stato di emergenza. Siamo tutti consapevoli di quanti e quali siano gli enormi limiti della didattica a distanza, soprattutto per gli alunni più piccoli e per quanti abbiano bisogni educativi speciali. Senza, però, avremmo dovuto sospendere qualsiasi attività didattica fino al termine dell'emergenza sanitaria, con conseguente danno non solo</p>

	<p>alla formazione e al diritto all'istruzione degli alunni, ma anche con il rischio di perdere migliaia di posti di lavoro soprattutto per il personale precario della scuola, questo è bene non dimenticarlo.</p>
--	---